

Regolamento dei Warrant SosTravel.com S.p.A. 2018-2021

Sommario

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Emissione dei <i>Warrant</i>	
Articolo 3 - Diritti dei titolari dei <i>Warrant</i>	
Articolo 4 - Modalità di esercizio dei <i>Warrant</i>	
Articolo 5 - Sospensione dell'esercizio dei <i>Warrant</i>	
Articolo 6 - Diritti dei titolari dei <i>Warrant</i> in caso di operazioni sul capitale sociale	
Articolo 7 - Soggetti incaricati	
Articolo 8 - Termini di decadenza	
Articolo 9 - Regime fiscale	
Articolo 10 - Quotazione	
Articolo 11 - Comunicazioni	
	/ 8

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini di seguito indicati con la lettera iniziale in maiuscolo hanno il seguente significato:

AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Azioni: indica le azioni ordinarie di SosTravel.com S.p.A., prive di

valore nominale e aventi godimento regolare.

Azioni di Compendio: indica le massime n. 2.772.728 azioni ordinarie dell'Emittente,

prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei *Warrant*, destinate esclusivamente

all'esercizio dei Warrant.

Borsa Italiana: indica Borsa Italiana S.p.A.

Emittente: indica SosTravel.com S.p.A., con sede in Gallarate, via Olona

n. 183/G, 41058, codice fiscale e P.IVA 03624170126.

Intermediario: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di

gestione accentrata di Monte Titoli.

Monte Titoli: indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli

Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui

prevista.

Periodi di Esercizio: indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il

Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio, e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo

di Esercizio.

Prezzi di Esercizio: indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di

Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il

Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio.

Prezzo del Primo

Periodo di Esercizio: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di

Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di

Esercizio, pari ad Euro 6,16 per Azione.

Prezzo del Secondo

Periodo di Esercizio: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di

Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di

Esercizio, pari ad Euro 6,78 per Azione.

Prezzo del Terzo

Periodo di Esercizio: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di

Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di

Esercizio, pari ad Euro 7,45 per Azione.

Primo Periodo

di Esercizio: indica il periodo di tempo tra il 1º luglio 2019 e il 15 luglio

2019 compresi.

Regolamento: indica il presente Regolamento dei Warrant SosTravel.com

2018 - 2021.

Secondo Periodo

di Esercizio: indica il periodo di tempo tra il 1º luglio 2020 e il 15 luglio

2020 compresi.

Termine di Scadenza: indica il 15 luglio 2021.

Terzo Periodo

di Esercizio: indica il periodo di tempo tra il 1º luglio 2021 e il 15 luglio

2021 compresi.

Warrant: indica i warrant denominati "Warrant SosTravel.com S.p.A.

2018 - 2021", validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio

per ogni n. 1 Warrant posseduto.

Articolo 2 - Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 19 giugno 2018, che ha disposto, inter alia:

- a) l'emissione di massimi n. 2.772.728 *Warrant*, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) Azione di Compendio dell'Emittente, da assegnare gratuitamente (i) fino a massimi n. 2.272.728 *warrant* a tutti i sottoscrittori delle Azioni emesse nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione delle Azioni e dei *Warrant* della Società su AIM Italia, e dunque ai sottoscrittori delle Azioni rivenienti dalla prima tranche dell'aumento di capitale deliberato nella medesima data dall'assemblea straordinaria dell'Emittente, nel rapporto di n. 1 (un) *Warrant* ogni n. 1 (una) Azione sottoscritta, con la precisazione che coloro che sottoscriveranno l'aumento di capitale successivamente all'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia non avranno diritto all'attribuzione di *Warrant* e (ii) fino a massimi n. 500.000 *warrant* a componenti dell'organo amministrativo e/o del *management* della Società individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'aumento del capitale sociale dell'Emittente, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi nominali Euro 277.272,80, oltre sovrapprezzo, a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 2.772.728 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant posseduto.

Articolo 3 - Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6 del Regolamento, i titolari dei *Warrant* emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 *Warrant* presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5 del Regolamento, i titolari dei *Warrant* potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di una Azione di Compendio ogni *Warrant* presentato per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i *Warrant* sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei *Warrant* non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i *Warrant* in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di *Warrant* durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei *Warrant* avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e/o il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Articolo 5 - Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai

fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

Articolo 6 - Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente, prima del Termine di Scadenza, dia esecuzione a:

a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun *Warrant*, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, pari a:

Pcum - Pex, dove:

- Peum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" delle Azioni dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant* sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o
 prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art.
 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della
 cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di
 Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant* né i Prezzi di Esercizio;
- f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altre operazioni, diverse da quelle sopra elencate e che producano effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei *Warrant* con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da a) e h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei *Warrant* avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Articolo 7 - Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei *Warrant* avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Articolo 8 - Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei *Warrant* dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza. I *Warrant* non esercitati entro tale Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Articolo 9 - Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

Articolo 10 - Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di *Warrant*.

Articolo 11 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei *Warrant* verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 12 - Varie

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di *Warrant*. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di *Warrant* ai sensi del capoverso precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di *Warrant*, al fine di: (i) rendere il Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza; (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai *Warrant* e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.